

# **FONDAZIONE BROWNSEA - ONLUS**

## **STATUTO**

### **ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE**

E' costituita, promossa da autorità e genitori di esploratori cattolici di Gallarate, la "FONDAZIONE BROWNSEA - ONLUS" con sede in Gallarate via Don Minzoni n.3 e sede secondaria in via Burigozzo n.11, in Milano. Il trasferimento eventuale della sede all'interno del comune di Gallarate non comporterà modifica statutaria e verrà pertanto effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione con il voto di maggioranza assoluta. L'istituzione di sedi secondarie avverrà previa delibera del Consiglio di Amministrazione con il voto di maggioranza assoluta e comunicazione alla Prefettura – U.T.G. così come previsto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. nr. 361/2000. La fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

### **ART. 2 SCOPO**

La Fondazione tende a:

- a) richiamare l'attenzione sui problemi giovanili in genere;
- b) promuovere, sostenere e diffondere i movimenti giovanili, in particolare il movimento scout;
- c) fare conoscere le finalità del movimento scoutistico cattolico ed attuarne il metodo educativo;
- d) istituire, con le debite autorizzazioni, centri di ritrovo e di studi giovanili;
- e) promuovere, sostenere iniziative di informazioni e formazione a favore dei Paesi in via di sviluppo, in relazione anche a quanto contemplato dalla legge 26 febbraio 1987 n.49.

Scopi della Fondazione sono:

- a) sostenere la formazione morale ed educativa dei giovani;
- b) permettere lo studio dei problemi giovanili e lo scambio di esperienze tra i vari movimenti che tendono alla formazione dei giovani;
- c) favorire lo sviluppo del movimento scout;
- d) promuovere e favorire iniziative per la formazione permanente di adulti nella metodologia scout e impegno nel volontariato;
- e) facilitare lo studio della natura e delle tecniche scout, anche attraverso la realizzazione di strutture fisse o terreni di accesso per educazione al campeggio ed alla vita in montagna;
- f) promuovere incontri, nazionali ed internazionali, fra i giovani sotto il profilo sia dell'approfondimento dei problemi giovanili che delle loro concrete attuazioni;
- g) fornire i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività scout;
- h) consentire lo svolgimento di attività formative per scout e per capi quali campeggi, campi scuola e di specializzazione;
- i) coordinare e potenziare le iniziative che direttamente od indirettamente possono contribuire a far sorgere, aiutare, sostenere movimenti giovanili;
- j) promuovere e favorire studi, ricerche, interventi, assistenza in Paesi in via di sviluppo;
- l) promuovere, sovvenzionare e gestire programmi di cooperazione, corsi, stages, seminari, campi per la preparazione e la formazione di volontari e cooperanti per i Paesi in Via di sviluppo;
- m) curare pubblicazioni, documentazioni ed iniziative di formazione sulla cooperazione ai Paesi in via di sviluppo;

n) promuovere, sovvenzionare e gestire i programmi, l'organizzazione e la partecipazione di volontari e cooperanti in sintonia a quanto previsto dalla legge 49/1987 ed eventuali sue modifiche, nonché di congressi, convegni sui problemi della cooperazione dei Paesi in via di sviluppo;

o) perseguire finalità di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo per la realizzazione di attività che ne agevolino lo sviluppo economico, sociale e culturale, in ordine alle finalità di cui alla citata legge 49/1987.

La Fondazione, che non ha fini di lucro:

- persegue l'esclusiva finalità di solidarietà sociale;
- non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10, lett. a) del D. L.vo nr. 460/1997 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- potrà stipulare apposite convenzioni con altri enti che abbiano scopi e finalità analoghi;
- ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, secondo quanto disposto dall'art.9.

### **ART. 3 VIGILANZA**

L'amministrazione della Fondazione è soggetta al controllo ed alla vigilanza da parte della Prefettura – U.T.G. - ai sensi dell'art. 25 del codice civile.

### **ART. 4 PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione è e sarà costituito:

- a) da tutti i cespiti di natura patrimoniale pervenuti o che perverranno alla Fondazione per donazioni o lasciti;
- b) da depositi in conto corrente ad eccezione del fondo progetti in itinere costituito dalle donazioni raccolte per determinati progetti in corso.
- c) da beni mobili ed immobili acquisiti per la realizzazione degli scopi statutari di cui all'art.2.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, vincolato al perseguimento degli scopi statutari, che deve essere gestito in modo coerente con la natura della Fondazione, quale Ente senza scopo di lucro. L'amministrazione del patrimonio è svolta con criteri di prudenza, efficacia ed efficienza.

Il funzionamento della Fondazione è assicurato:

- a) dalla rendita del patrimonio;
- b) dalle oblazioni;
- c) da ogni altro introito non espressamente destinato ad incrementare il patrimonio.

### **ART. 5 ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio dei Revisori.

### **ART. 6 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri: tre membri di nomina interna e quattro membri di nomina esterna. Tutti i membri sono rieleggibili. Il consiglio dura in carica tre anni.

I tre membri di nomina interna sono designati dal Consiglio in carica.

I quattro membri di nomina esterna sono designati da:

- uno dal Parroco della Parrocchia S. Maria Assunta di Gallarate;

- uno dal Segretario Regionale Lombardo del MASCI;
- due dai responsabili AGESCI della zona Varese.

Nel caso in cui dovessero verificarsi dimissioni, decadenze, sostituzioni, revoche o nuove nomine all'interno del CdA già rinnovato, il membro nominato successivamente, per ognuna delle cause sopra indicate, assumerà la scadenza naturale del membro a cui è subentrato, in modo tale che tutti i componenti del CdA abbiano la medesima scadenza. Non sono nominabili e se nominati decadono dalla carica, persone interdette, inabilitate, fallite o condannate a pene che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 C.C.; non sono inoltre nominabili come membri del CdA coloro che aderiscono o ricoprono incarichi in altre organizzazioni ma solo se svolgono attività dalle quali derivi un conflitto di interessi. I Consiglieri cessano dalla carica per dimissioni, revoca per gravi motivi e per giusta causa o impedimento permanente.

Sono cause di revoca dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

Il membro del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a 3 (tre) riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal consiglio stesso.

Le delibere di revoca e decadenza hanno effetto dal ricevimento della comunicazione inviata con raccomandata a/r.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno il Presidente, il Tesoriere nonché il Segretario; quest'ultimo potrà essere scelto anche al di fuori del Consiglio medesimo.

Tutte le cariche sono gratuite e non danno diritto ad indennità né a compensi di sorta.

Il Consiglio di Amministrazione, scaduto per decorrenza del mandato, rimane in carica per i soli affari di ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo organo.

Il Presidente della Fondazione, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza delle cariche, invita i soggetti deputati alle designazioni di rispettiva competenza delle nomine esterne, avviando successivamente la procedura per il rinnovo delle cariche presso il competente organo.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione; in particolare, salvo quanto già stabilito dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione:

- a) attua le linee generali dell'attività della Fondazione e gli obiettivi per il raggiungimento dello scopo della stessa;
- b) delibera in genere su tutti gli atti che interessano la Fondazione medesima;
- c) ha la facoltà di approvare, se del caso, un regolamento interno concernente il funzionamento della Fondazione;
- d) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo accompagnati dalla relazione del Collegio Revisori;
- e) approva con il voto di maggioranza assoluta eventuali modifiche statutarie finalizzate ad una migliore organizzazione della Fondazione;
- f) nomina il Presidente, con il voto favorevole di almeno 5 (cinque) consiglieri;
- g) nomina i membri del Collegio dei Revisori;
- h) delibera, con il voto favorevole di almeno 5 (cinque) consiglieri, in merito alle cause di estinzione e quindi di scioglimento della Fondazione con conseguente devoluzione del patrimonio;
- i) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni nonché all'acquisto ed alla alienazione di beni immobili;
- j) delibera in ordine al trasferimento della sede della Fondazione, nonché all'istituzione di sedi secondarie.

Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera con il voto di maggioranza assoluta, può delegare relativamente all'esecuzione di progetti e nei limiti specificati nella delega stessa, anche persona esterna al Consiglio per le azioni necessarie al conseguimento degli obiettivi indicati.

I conti correnti della Fondazione, destinati ai vari settori di progetto potranno avere firma disgiunta del Presidente, del Tesoriere e del consigliere delegato allo specifico progetto.

### **ART. 7 CONVOCAZIONE E QUORUM**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente, su espressa richiesta avanzata da almeno tre dei suoi membri oppure per disposizione dell'Autorità Governativa.

Le adunanze sono convocate dal Presidente con comunicazione scritta cartacea o elettronica, o qualunque altro mezzo idoneo di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario, spedita con almeno cinque giorni di preavviso, ovvero in caso di urgenza con almeno tre giorni di preavviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare.

I membri del CdA che non possono presenziare personalmente alle riunioni dello stesso possono farsi rappresentare da un altro consigliere, previa delega che conferma la ricezione dell'agenda con i punti all'ordine del giorno e la conoscenza delle delibere proposte per la votazione. Ogni consigliere non potrà avere più di una delega.

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà almeno due volte l'anno, in tempo utile, a sensi di legge, per l'approvazione del Conto Consuntivo, del Bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo, sempre a termine di legge.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti almeno quattro membri, oltre al Presidente, e le stesse devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti, ove non diversamente disposto dallo statuto.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voto segreto. Hanno sempre luogo a voto segreto quando si tratti di questioni concernenti la persona.

In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal membro più anziano di nomina e, nel caso di nomina contemporanea, da quello più anziano di età.

Ai fini della determinazione della validità delle delibere, si dovranno astenere i consiglieri nei confronti dei quali si presenti un conflitto di interessi in relazione all'oggetto della delibera.

I verbali delle riunioni sono stesi dal Segretario e firmati dal presidente e dal Segretario stesso su apposito libro preventivamente numerato e vidimato dal Notaio.

### **ART. 8 IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione.

E' eletto dal consiglio a maggioranza assoluta. E' rieleggibile e rimane in carica per l'intera durata del Consiglio. Nel caso in cui dovesse subentrare ad altro dimissionario ne assume la relativa scadenza.

Egli esercita un'alta sorveglianza morale ed economica della Fondazione e presiede a tutti gli affari di Amministrazione.

Firma tutti gli atti e le corrispondenze di ufficio, salvo deleghe ad un consigliere incaricato con delibera del Consiglio stesso, promuove le deliberazioni del Consiglio e cura l'esecuzione, e prende, in caso di necessità e di urgenza, tutti i provvedimenti che riterrà più opportuni per il miglior andamento dell'istituzione, salvo riferirne al Consiglio di Amministrazione in seduta da convocarsi entro il termine di trenta giorni.

In caso d'impedimento o di assenza del Presidente, ne fa le veci, con potere e facoltà del presidente medesimo, il membro più anziano di nomina e, nel caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

### **ART. 9 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO**

L'Esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre successivo.

La Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio annuale, che deve essere approvato entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento (esercizio dal 1/10 al 30/9).

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere trasmessi dal tesoriere al CdA accompagnati dalla relazione del Collegio Revisori; copia dei bilanci approvati, unitamente a copia approvata e sottoscritta del verbale della seduta del CdA dovranno essere depositati nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e corredato dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli artt. 2423 e seguenti del c.c. nonché dalle ulteriori norme successivamente previste dal Legislatore in tema di fondazioni.

Lo stato patrimoniale dovrà, inoltre, evidenziare il mantenimento dell'integrità del patrimonio della Fondazione e gli investimenti realizzati.

I bilanci sono strutturati, nel rispetto delle "Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit" adottate con proprio atto di indirizzo dall'Agenzia per le Onlus in considerazione delle funzioni di indirizzo e promozione del Terzo Settore ad essa attribuite dal D.P.C.M. nr. 329/2001 in modo da rispondere ai requisiti della trasparenza, chiarezza, e completezza in relazione alla situazione economico, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

Nei casi previsti dall'art. 20-bis DPR 600/73 e successive modificazioni ed integrazioni, il bilancio della Fondazione deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.

Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione annuali dovranno essere impiegati obbligatoriamente, per la realizzazione delle attività istituzionali con delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata con il voto di maggioranza assoluta, secondo le seguenti priorità:

- 1) per il ripiano di eventuali perdite di gestione (o disavanzo di periodo);
- 2) per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale;
- 3) per il finanziamento del fondo "Progetti in Itinere" (ove i progetti siano già approvati dal consiglio stesso in attesa di reperire i fondi);
- 4) per il potenziamento, incremento e miglioramento delle attività della Fondazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Sono altresì vietate le operazioni indicate nell'art. 10, comma 6, del d. Lgs. 4 Dicembre 1997 n.460 e successive modificazioni ed integrazioni, con obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **ART. 10 COLLEGIO DEI REVISORI**

Il Collegio dei Revisori è l'organo contabile che vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, verifica i bilanci preventivi e

consuntivi approvati dal C.d.A. redige apposite relazioni ed effettua i riscontri di cassa. In particolare tutti i Revisori, anche individualmente, possono procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione.

Gli accertamenti eseguiti devono essere raccolti nell'apposito fascicolo delle Adunanze e Deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori è costituito da 3 (tre) membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di cui il Presidente deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili; durano in carica tre anni dalle rispettive nomine, salvo i revisori nominati in sostituzione di altri venuti a mancare, che scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina e possono essere riconfermati. Essi redigono annualmente una relazione sul bilancio preventivo e su quello consuntivo. Possono assistere alle riunioni del CdA ma sono privi del diritto di voto.

Il Collegio Revisori si riunisce almeno una volta l'anno ovvero su convocazione del suo presidente o quando uno dei componenti ne faccia richiesta motivata.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori è redatto verbale sottoscritto dai membri del Collegio.

Per i componenti l'organo di controllo si prevede, se non sia effettuato gratuitamente, un compenso non superiore ai minimi individuati dalle vigenti disposizioni normative.

Non può essere nominato Revisore e se nominato decade chi si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c.

L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento per inosservanza dei doveri connessi alla funzione e pregiudizievole della reputazione della Fondazione previa delibera con il voto di maggioranza assoluta del CdA che ha effetto dal ricevimento della comunicazione inviata con raccomandata a/r.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del CdA, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima.

### **ART. 11 – LIBRO VERBALI**

I verbali delle deliberazioni del CdA devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico sottoscritti dal Presidente della Fondazione e dal Segretario.

### **ART. 12 LIBRI DELLA FONDAZIONE**

La Fondazione deve tenere le scritture contabili previste dalle vigenti disposizioni di legge. Le scritture contabili devono in ogni caso consentire la completa trasparenza della gestione.

### **ART. 13 DURATA E SCIoglimento**

La Fondazione non ha limiti di durata.

In caso d'estinzione e quindi di scioglimento, per qualunque causa, la conseguente liquidazione della Fondazione verrà deliberata con il voto favorevole di almeno 5 consiglieri che, a maggioranza assoluta, nomineranno uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

I beni che resteranno una volta esaurita la liquidazione saranno devoluti, seguendo in primo luogo la designazione all'uopo fatta dall'Arcivescovo di Milano pro tempore, quale Presidente della Conferenza Episcopale Lombarda, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della L.23 Dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge ad enti od associazioni con finalità affini alla Fondazione e preferibilmente nell'ambito dello scoutismo.

In caso di estinzione e liquidazione i beni conferiti in uso alla Fondazione ritornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

#### **ART. 14 CLAUSOLA RINVIO E CONTROVERSIE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di leggi vigenti in materia.

Ogni eventuale controversia relativa alla validità, interpretazione ed applicazione del presente Statuto, è devoluta al Tribunale del foro di Varese.